



COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Provincia di Arezzo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 203 DEL 08/09/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO –APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque (2025)** il giorno **otto (8)** del mese di **settembre** alle ore **09:30** si è riunita la Giunta Comunale nella sala delle adunanze della Sede del Palazzo Municipale.
Presiede l'adunanza il SINDACO del Comune MARIO AGNELLI.

Nominativo	Ruolo	Presenti	Assenti	
AGNELLI MARIO	SINDACO	X		
CONCETTONI ALESSANDRO	ASSESSORE	X		
FRANCESCHINI STEFANIA	ASSESSORE	X		
LACHI MASSIMILIANO	ASSESSORE	X		
MILIGHETTI DEVIS	VICE SINDACO	X		
SEBASTIANI FRANCESCA	ASSESSORE		X	

Partecipa il SEGRETARIO del Comune Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria di cui all' art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che disciplina l'istituzione, da parte dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni nonché dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di un'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino ad un massimo 5,00 euro per notte di soggiorno, con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- l'art. 1 comma 493 della L. 213/2023 che ha apportato una modifica al citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011 estendendo la facoltà di destinare il gettito dell'imposta di soggiorno anche alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che estende l'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle c.d. "locazioni brevi" ovvero alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
- l'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla disciplina sull'imposta di soggiorno;
- l'art. 5-quinquies del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 215/2021, che, mediante interpretazione autentica del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, precisa che quest'ultimo, ai sensi del quale è attribuita la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ed è definita la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del C.C.n. 15 del 13/03/2020 e le successive modificazioni e integrazioni con le quali è stata rinviata la sua applicazione e disposto con deliberazione n. 77 del 22/12/2022 la decorrenza dal 01 Aprile del 2023 sul territorio comunale e da ultimo la modifica introdotta con deliberazione del C.C. n. 32 del 07/03/2023;

PRESO ATTO che in base all'art. 4, del citato Regolamento le tariffe potranno essere modificate annualmente dall'organo comunale competente e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;

CHE la competenza della Giunta comunale all'approvazione delle misure d'imposta discende dall'art. 42, comma 2, lett. f) del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), che riserva alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ed alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/02/2023 con cui sono state stabilite le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023;

PRESO ATTO che per tutte le annualità successive le tariffe sono state tacitamente confermate in ossequio all'art. 4, del regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato Regolamento, il gettito dell'Imposta è destinato a finanziare:

- la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali),
- la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.

TENUTO inoltre conto che l'art. 1 comma 493 della L. 213/2023 ha apportato una modifica al citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011 estendendo la facoltà di destinare il gettito dell'imposta di soggiorno anche alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO che in data 30/06/2025 presso Comune di Castiglion Fiorentino, alla presenza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo si è svolto un incontro, nel corso del quale, i Comuni di Castiglion Fiorentino, Monte San Savino e Foiano della Chiana con i propri rappresentanti, oltre a dettagliare l'impiego effettivo del gettito dell'imposta riferito all'anno 2024, è stata illustrata una uniforme proposta di rimodulazione, per l'anno 2026, delle misure dell'imposta anche alla luce dell'esperienza applicativa;

CONSIDERATO che come è emerso dal tavolo tecnico la presenza turistica nei vari territori comunali limitrofi richiede adeguati servizi pubblici, nonché azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l'organizzazione di eventi culturali, per la cui realizzazione i Comuni necessitano di importanti risorse finanziarie;

CONSIDERATO, quindi, come corrisponda ad un'esigenza non solo del territorio del Comune di Castiglion Fiorentino, nonché alla sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio artistico e ambientale e a mantenere i servizi erogati attingendo dall'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO, pertanto, che dal tavolo tecnico è emersa la volontà da parte delle Amministrazioni presenti di procedere, per l'anno 2026, ad una revisione uniforme delle tariffe per i tre comuni rappresentati al fine anche di garantire ai turisti un'uniformità di applicazione della tassazione;

CONSIDERATO che si rende quindi necessario procedere all'approvazione delle stesse in tempi brevi per consentirne una tempestiva divulgazione a tutte le strutture che dovranno dar corso alla loro applicazione, garantendo una corretta e adeguata programmazione nelle prenotazioni per l'anno a venire;

RITENUTO per tutto quanto sopra opportuno, a partire da 01/01/2026, modificare le tariffe dell'imposta di soggiorno precedentemente approvate con deliberazione G.C. n 33 del 16/02/2023 così come risultanti dall'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che gli incrementi delle nuove tariffe dell'Imposta di Soggiorno comporteranno un adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente;

VISTO il comma 7 dell'art. 4 del D.L. 50/2017 che testualmente dispone: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga

all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”;

VISTO altresì il comma 15 quater dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in virtù del quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili dei settori interessati: Tributi e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di approvare con decorrenza dal 1 Gennaio 2026, le tariffe dell'Imposta di soggiorno negli importi riportati nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intenderanno confermate di anno in anno in assenza di ulteriori deliberazioni;
- 2) Di prendere atto che, per effetto della rideterminazione della misura dell'imposta di soggiorno, si provvederà ad effettuare un adeguamento degli strumenti della programmazione finanziaria, dando atto che il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi previsti dalla normativa in materia che saranno esplicitati con successivi atti;
- 3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13 ed al fine di garantire la sua efficacia dal 01/01/2026;
- 4) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di garantire una corretta, tempestiva e preventiva informazione agli utenti potenzialmente interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
MARIO AGNELLI**

**IL SEGRETARIO
Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO
Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI**